

Pubblicato il 06/04/2018

N. 00779/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03041/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2017, proposto da: BUSALACCHI Francesco Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Lillo Massimiliano Musso, con domicilio eletto presso il suo studio in Ravanusa, Piazza Francesco Crispi n.1 e con domicilio digitale PEC: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it.

contro

la REGIONE SICILIANA in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

nei confronti

- CORDARO Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Di Salvo e Loredana Danile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Di Salvo, sito in Palermo nella Via Notarbartolo n.5;
- LAGALLA Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Scimeca e Marcello Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Scimeca, sito in Palermo nella Via Nicolò Turrisi n.59;
- GRASSO Bernardette, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Mangia, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo nella Via Terrasanta n.82;
- GALLO AFFLITTO Riccardo Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Armao, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Palermo nella Via Noto n.12;
- DI MAURO Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Danile, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo nella Via Nicolò Turrisi n.59;
- TURANO Girolamo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Finazzo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo nella Via Noto n.12;

- AMATA Elvira, rappresentata e difeso dall'avvocato Antonino Parisi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Messina nella Via del Vespro n.100;
- ARICÒ Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo nella Via Nunzio Morello n. 40;
- COMPAGNONE Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Francesco Vitale, Tullia Vitale e Valeria Scuto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carmela Mangalaviti, sito in Palermo nella Via Agrigento n.51;
- GENNUSO Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Fiaccavento, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo in Piazza Castelnuovo n.50;
- MUSUMECI Sebastiano, SAVARINO Giuseppa, ASSENZA Giorgio, PULLARA Carmelo, MICCICHÉ Giovanni, ZITELLI Giuseppe, GALLUZZO Giuseppe, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
GIAMBRONE Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino, sito in Palermo nella Via G. Oberdan n.5;

per l'annullamento

- della proclamazione degli eletti per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione Siciliana del 5 novembre 2017 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, tra cui certamente anche:

- del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo di ammissione della Lista Regionale "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia";

- dei verbali del 09.10.2017 dell'Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Agrigento di ammissione delle seguenti liste provinciali: - "Forza Italia", - "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini";

- dei verbali dell'Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Agrigento di ammissione delle seguenti liste provinciali: - "Forza Italia", - "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini", - "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia", - "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente", - "Alternativa Popolare, Centristi x Micari";

- dei verbali di ammissione dei seguenti candidati nel collegio di Agrigento: Vinciguerra Antonella (Forza Italia), Guagliano Carmela (Noi con Salvini etc.), Fontana Vincenzo Antonio (Alternativa Popolare);

- della proclamazione del Presidente della Regione Siciliana, in persona di Musumeci Sebastiano;

- della proclamazione del 23.11.2017 (e giorni seguenti) dei seguenti deputati regionali: Gallo Afflitto Riccardo Antonio, Pullara Carmelo, Savarino Giuseppa, Micciché Giovanni, Grasso Bernardette Felice, Di Mauro Giovanni, Turano Girolamo, Amata Elvira, Zitelli Giuseppe, Galluzzo Giuseppe, Aricò Alessandro, Assenza Giorgio, Lagalla Roberto, Cordaro Salvatore, Compagnanone Giuseppe, Gennuso Pippo;

- nonché di tutti coloro che proclamati eletti in liste provinciali, all'esito dell'invalidazione dei voti

conseguiti da altre liste provinciali invalidate, dovessero scendere sotto la soglia di sbarramento del 5% su base regionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salvatore Cordaro e di Roberto Lagalla e di Bernardette Grasso e di Riccardo Antonio Gallo Afflitto e di Giovanni Di Mauro e di Girolamo Turano e di Elvira Amata e di Alessandro Aricò e di Giuseppe Compagnone e di Giuseppe Gennuso e di Presidente Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Con ricorso, depositato il 27 dicembre 2017, il signor BUSALACCHI Francesco Paolo ha esposto:

- di essersi candidato alle elezioni tenutesi il 5 novembre 2017 come candidato alla carica di Presidente della Regionale Siciliana nella lista regionale recante il suo cognome e denominata “NOI SICILIANI CON BUSALACCHI, VOX POPULI, SICILIA LIBERA E SOVRANA”, e di essere stato designato capolista nelle collegate liste provinciali del Collegio di Palermo e di Catania;
- che in data 11.10.2017, l'Ufficio Centrale Regionale, a seguito di ricorso amministrativo, escludeva la lista regionale sul rilievo che parte delle sottoscrizioni sarebbero risultate prive di timbro di congiunzione dell'amministrazione comunale, così determinandosi un difetto nel numero minimo necessario di sottoscrizioni valide;
- di avere impugnato l'esclusione della lista dinanzi a questo Tar che con sentenza n. 2342/2017 ha respinto il ricorso;
- di avere prestato acquiescenza alla predetta sentenza ma di ritenere, però, altrettanto illegittima l'ammissione alla competizione elettorale di altri candidati la cui candidatura risulterebbe inficiata da vizi non soltanto formali e, pertanto, versanti in situazioni analoghe o simili a quella che ha determinato l'esclusione della propria lista;
- di ricorrere dunque, anche ai fini risarcitori, al fine di verificare se vi sia stata disparità di trattamento rispetto alla lista regionale esclusa di cui il ricorrente medesimo è stato Capolista.

Il ricorrente ha pertanto formulato, in via graduata, le seguenti domande:

- in via principale, annullare integralmente le operazioni elettorali (atteso che *“candidati e liste, collegati al presidente eletto (Sebastiano Musumeci), dovevano essere esclusi ab origine dalla consultazione, con la conseguenza che la loro partecipazione ha comportato l’illegittimità dell’intera operazione elettorale, soprattutto per il rilievo che a tappeto sono state riscontrate gravissime violazioni nella raccolta delle sottoscrizioni, migliaia delle quali autenticate una*

tantum lo stesso giorno, in scadenza del termine di chiusura per il deposito delle candidature”);

- in via subordinata, annullare gli atti di proclamazione dei risultati dell’elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, svolta il 5 novembre 2017;

- in via ulteriormente subordinata, annullare e/o correggere i provvedimenti illegittimi dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Palermo e degli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali di Agrigento, Catania e Messina, disponendo la correzione dei risultati relativi alla consultazione e dei verbali di proclamazione degli eletti;

- con vittoria di spese.

1.2. Con decreto presidenziale n. 22 del 5 gennaio 2018, è stata fissata l’udienza per la discussione della controversia, onerando il ricorrente delle notifiche di rito.

1.3. Si sono costituiti in giudizio 10 dei controinteressati intimati: Cordaro Salvatore, Lagalla Roberto, Grasso Bernardette, Gallo Afflitto Riccardo Antonio, Di Mauro Giovanni, Turano Girolamo, Amata Elvira, Aricò Alessandro, Compagnone Giuseppe, Gennuso Giuseppe.

1.4. Invece i controinteressati Musumeci Sebastiano, Savarino Giuseppa, Assenza Giorgio, Pullara Carmelo, Micciché Giovanni, Zitelli Giuseppe, Galluzzo Giuseppe non si sono costituiti in giudizio.

1.5. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per la Regione Siciliana con atto di mera forma non contenente difese scritte.

1.6. Alla pubblica udienza del 5 aprile 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

2. La controversia ha ad oggetto le elezioni regionali 2017.

Il ricorrente assume essere illegittima, per “invalidità derivata”, la proclamazione degli eletti per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione svoltosi il 5.11.2017 e di ogni atto presupposto e/o connesso lamentando la asserita illegittima ammissione:

- delle liste regionali “Nello Musumeci Presidente #Diventerà bellissima per la Sicilia” da parte dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’appello di Palermo;

- delle liste provinciali “Forza Italia”, “Alleanza per la Sicilia Nello Musumeci Presidente” “Fratelli d’Italia”, “Noi con Salvini”; “Idea Sicilia Popolari e Autonomisti Musumeci Presidente”, “Alternativa Popolare Centristi X Micari” da parte dell’Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Agrigento);

- della lista regionale “Nello Musumeci Presidente #Diventerà bellissima per la Sicilia” da parte dell’Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania;
- della lista provinciale “Idea Sicilia Popolari e Autonomisti Musumeci Presidente”; “PDR Sicilia Futura PSI Micari Presidente” da parte dell’Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina;
- della lista provinciale “Idea Sicilia Popolari e Autonomisti Musumeci Presidente”; “PDR Sicilia Futura PSI Micari Presidente”)
- nonché di alcuni dei candidati appartenenti alle ridette liste, comunque non evocati in giudizio.

Impugna inoltre la proclamazione del Presidente della Regione Siciliana, in persona di Musumeci Sebastiano e di altri sedici candidati risultati eletti alla carica di deputato.

3. Così ricostruiti i fatti di causa, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate - sotto plurimi profili – nelle memorie di quasi tutti i controinteressati e dell’interveniente Giambrone Vincenzo, e poi ribaditi da tutti i difensori dei medesimi in sede di discussione in pubblica udienza.

3.1. Deve pertanto essere prioritariamente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata prova della legittimazione a ricorrere del ricorrente.

Sostiene il ricorrente di essere residente in Palermo, di essere elettore dell’ente Regione Siciliana e che dalla posseduta qualità di cittadino elettore discenderebbe la sua legittimazione a ricorrere, come attesterebbe il verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Palermo del 8/10/2017 di ammissione della lista nella quale era candidato (successivamente esclusa).

Deducano i controinteressati resistenti che il ricorso risulterebbe invece inammissibile per detto profilo, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito la prova della propria legittimazione ad agire in giudizio, essendo essenziale e non surrogabile aliunde la presentazione del certificato elettorale ai sensi dell’art. 130, comma 1 lettera a) c.p.a.

Al riguardo il Collegio rileva che il verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Palermo dell’8/10/2017 cui rinvia il ricorrente - di ammissione della lista nella quale il ricorrente era candidato (successivamente esclusa) - attesta genericamente che “per tutti i candidati sono stati prodotti i certificati elettorali” ma, evidentemente, in mancanza della specifica copia del certificato del ricorrente – peraltro acquisibile facilmente dal ricorrente presso gli uffici comunali - tale documento generico non appare idoneo a ritenere provata la qualità di cittadino elettore ai diversi fini del presente giudizio.

Invero, in base alla costante giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, n. 5189/2005, id. n. 123/2000) dalla quale non v’è motivo per discostarsi, il suddetto termine di 10 gg. per dare la prova della propria legittimazione all’impugnazione ha carattere perentorio; e inoltre la prova assume connotati diversi secondo che si tratti di cittadino elettore, nel qual caso è necessario depositare il certificato elettorale “che non ammette equipollenti”, ovvero di candidato, nel qual caso la legittimazione può essere attestata dalla semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti alla competizione ovvero in qualsivoglia documento idoneo a comprovare tale requisito (Consiglio di Stato, V, n. 5189/2005; T.A.R. Salerno (Campania) sez. I, 06 novembre 2006 n.1950).

Non essendo controverso che il ricorrente agisce nella esclusiva veste di cittadino elettore (non avendo partecipato alla competizione elettorale per esserne stato escluso), e che non sia stato prodotto, né nel termine (comunque perentorio) di cui all’art. 130, comma 4, c.p.a., né

successivamente per tutto il giudizio di primo grado, il certificato elettorale attestante detta qualità di elettore del Comune di Palermo (documento ritenuto essenziale, per giurisprudenza costante, ai fini della prova della legittimazione attiva) ne consegue l'inammissibilità del ricorso anche per tale profilo (C.G.A., 22/04/2015, n. 350).

3.2. Deve essere di seguito esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controinteressati per mancata vocatio in ius delle amministrazioni alle quali è imputabile il risultato della consultazione elettorale.

L'art. 130 c.p.a., stabilisce al comma 3 che "Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni".

Nel caso in esame il ricorso ha ad oggetto le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione Siciliana del 5 novembre 2017, e pertanto ne consegue che il ricorso andava notificato all'Assemblea Regionale Siciliana e alla Presidenza della Regione siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.

Al riguardo questo Tar ha avuto modo di affermare che "l'art. 130 co. 3, cod. proc. amm., prescrivendo che il ricorso relativo alle operazioni elettorali riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato *"all'ente della cui elezione si tratta"* individua, nel caso di elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione, quale "parte pubblica necessaria l'ente locale interessato alle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali ed al quale spetta la legittimazione passiva ovvero "l'A.R.S. e della Presidenza della Regione Siciliana" (Cfr. TAR Palermo Sez. I n. 1370/2013).

Tali parti non sono state evocate in giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso anche per detto profilo.

3.3. Il Collegio rileva altresì che il ricorso è inammissibile per la mancata notifica al controinteressato Miccichè Giovanni (per il quale si chiede l'annullamento della proclamazione a deputato regionale), atteso che il plico contenente l'atto giudiziario a lui indirizzato è stato restituito al mittente e che l'unito avviso postale di ricevimento reca la dicitura "indirizzo insufficiente 19/01/2018", senza che il ricorrente abbia mai presentato istanza per essere rimesso in termini ai fini della rinotifica, previa produzione del certificato di residenza del destinatario attestante la non imputabilità dell'errore di notifica alla parte notificante.

3.4. In considerazione degli assorbenti motivi di inammissibilità già rilevati, può prescindersi dall'esaminare l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controinteressati per disintegrità del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni statali (i singoli Uffici Elettorali) che - in tesi ed eccezionalmente - sarebbero parti necessarie del giudizio vertendosi in ipotesi in cui la proclamazione degli eletti è stata impugnata per vizi propri degli atti preparatori che invaliderebbero "in via derivata" i successivi atti del procedimento elettorale.

4. In disparte i rilevati profili di inammissibilità del ricorso, risulta altresì fondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da quasi tutti i controinteressati, per essere stato proposto tardivamente rispetto agli atti di proclamazione degli eletti, non impugnati dal ricorrente nel termine perentorio prescritto dall'art. 130 comma 1 lettera a) del c.p.a. il quale stabilisce che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di

proclamazione degli eletti: *“a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti”*.

Orbene:

- la proclamazione del Presidente della Regione (nella persona dell'avv. Sebastiano Musumeci) è avvenuta ad opera della Corte d'Appello di Palermo in data 18.11.2017;

- la proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Agrigento è avvenuta in data 22.11.2017.

Il ricorso è stato depositato dal ricorrente in data 27.12.2017 e pertanto, oltre che inammissibile, è comunque irricevibile, essendo stato depositato oltre il termine perentorio fissato dall'art. 130 comma 1 lettera a) anche rispetto alla (più tardiva) proclamazione del 22/11/2017 in margine alla quale il termine decadenziale di 30 giorni scadeva il 22/12/2017, che cadendo di venerdì doveva essere tassativamente rispettato.

5. La rilevata inammissibilità (e irricevibilità) del ricorso, per i surriferiti profili, dispensa il Collegio dall'esame del relativo merito.

6. In conclusione alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della circostanza che il ricorrente ha dichiarato (sebbene non provato) di agire nella qualità di cittadino elettore, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Dispone che la Segreteria, ai sensi dell'art. 130, c. 8, c.p.a., trasmetta copia della presente sentenza alla Giunta Regionale della Regione Siciliana e ai Prefetti degli U.T.G. della Provincia di Palermo, Agrigento, Catania e Messina per gli adempimenti ivi previsti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

•

© 2014 - giustizia-amministrativa.it